

2. All'art. 3, comma 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di consentire la consultazione del registro cronologico e delle singole schede di movimentazione, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'art. 5, comma 9 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, o, per i rifiuti dell'«Elenco verde», l'Allegato VII del medesimo Regolamento.».

2. All'art. 5, comma 13 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dopo le parole: «il trasporto dei rifiuti non accettati» sono aggiunte le parole: «e restituiti al produttore» e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.».

3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui all'art. 5, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7 del decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Le schede SISTRI di cui all'Allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal DM 15 febbraio 2010, con le modifiche disposte dal presente articolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI.

Art. 5.

Operatività del SISTRI in aree non coperte dalla rete

1. All'art. 6, comma 4, primo periodo del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dopo le parole «o non funzionamento del sistema.» sono aggiunte le parole «anche a causa di una mancanza di copertura della rete di trasmissione dati.».

Art. 6.

Contributi

1. All'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 è aggiunta la seguente tabella:

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI		
ADDETTI PER UNITA' LOCALE	QUANTITATIVI ANNUI	CONTRIBUTO
Da 1 a 5	Fino a 200 kg	€ 50
Da 1 a 5	Oltre 200 e fino a 400 kg	€ 60
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	€ 60
IMPREDITORI AGRICOLI		
Da 1 a 5	Fino a 200 kg	€ 30
Da 1 a 5	Oltre 200 e fino a 400 kg	€ 50
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	€ 50
COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI		€ 60

2. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di 10 addetti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di 10 dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.

3. I soggetti interessati dalle modifiche di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti soggetti inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet www.sistri.it

4. All'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010, al paragrafo «Modalità di pagamento dei contributi», dopo le parole: «Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:», le parole da: «presso qualsiasi ufficio postale» a: «presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):» sono sostituite dalle seguenti:

«presso qualsiasi ufficio postale:

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

contributo SISTRI/anno 2010;
il codice fiscale dell'Operatore;

